



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

AGEVOLAZIONI E BENEFICI

ECONOMICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/90, tenuto conto del *d.Lgs. 18/08/2000, n. 267*, del decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, della normativa di Stato e della Regione Lombardia vigente in materia (in particolare D.P.R. 616/77 e L.R. 1/1986), il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di tipo preventivo e di sostegno a persone assicurando equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente e che l'eventuale beneficiario non abbia parenti tenuti agli alimenti che dispongono di risorse finanziarie congrue.

Art. 2 - Obiettivi

Gli interventi di sostegno economico devono tendere al superamento delle situazioni di disagio socio-economico all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee che, all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale.

A tal fine i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti al presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente legislazione (L.R. 1/86) sono:

- i cittadini residenti nel Comune;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati ed i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione e dello stato di appartenenza.

L'amministrazione può disporre la concessione di sovvenzioni e sussidi a Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato, iscritte nel registro degli organi di partecipazione previste dallo statuto, quando svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune senza fini di lucro.

In alternativa totale o parziale alla concessione di sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale può concedere in uso gratuito spazi di proprietà comunale, previa stipula di apposita convenzione.

CAPO II

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ECONOMICHE

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1 coloro che versano in stato di bisogno ai sensi dell'art. 12 - comma 3 – L.R. 1/86, determinato dall'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo (reddito calcolato come al successivi allegato 1 del presente regolamento ex D.lsvo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il nucleo familiare;
- d) sottoposizione di soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

La titolarità di benefici economici riscossi a vario titolo e corrisposti anche da altri enti, può essere motivo di esclusione.

La presenza di persone obbligate agli alimenti, ex art. 433 C.C., ma che di fatto non vi provvede può essere condizione di ammissibilità.

Art. 5 - Istruttoria della domanda

La richiesta di contributi e/o agevolazioni deve essere presentata per iscritto dall'interessato su apposito modulo allegando la documentazione richiesta nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospendono i tempi di risposta.

Le richieste di contributo presentate da persone già in carico ad altri servizi (C.P.S., S.e.r.t., Equipe distrettuale) sono valutate tenuto conto del progetto in atto previo contatto con l'operatore di riferimento, attraverso la richiesta di una relazione.

Art. 6 - Accertamento dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno è accertato dai Servizi alla Persona, previa istruttoria dell'assistente sociale attraverso l'indagine avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono propri. I servizi sociali si possono avvalere dell'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie anche tramite la vigilanza urbana ed uffici comunali di altri Enti pubblici.

In situazioni ove si verificano circostanze eccezionali, l'assistente sociale può proporre l'erogazione di contributi in situazione di reddito superiore a quanto stabilito dal presente regolamento; è altresì possibile che l'assistente sociale proponga l'esclusione dall'erogazione di contributi pur in presenza dei requisiti, tale proposta viene valutata dal Responsabile di Area che determina in merito previo parere consultivo dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

Art. 7 - Classificazione dei benefici.

sovvenzioni economiche
C.C. n. 40 del 28/11/2001
C.C. n. 10 del 21/05/2002
C.C. n. 14 del 21/05/2003

I benefici economici concessi possono essere distinti in :

A. sussidi economici :

1. Ordinari per assistenza economica al singolo o al nucleo familiare in stato di bisogno; sono concessi per un massimo di 6 mesi eventualmente rinnovabili, previa *verifica* della permanenza delle condizioni di bisogno.

2. Straordinari per assistenza economica al singolo o al nucleo familiare; sono concessi una tantum per situazioni di bisogno momentaneo, eccezionali e non prevedibili.

L'erogazione dei sussidi concessi a favore dei soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona su segnalazione dell'assistente sociale.

I contributi suddetti devono tenere in dovuta considerazione la fruizione gratuita dei servizi di cui al successivo punto B.

Entità dei sussidi economici ordinari :

1. Per la determinazione del contributo si tiene conto della tabella seguente :

Fasce I.S.E.E. (vedi allegato 1)	IMPORTO contributo
fino a 1/3 della S.M.	max €. 258,23= mensili
da 1/3 della S.M. a 2/3 della S.M.	max €.129,11= mensili
da 2/3 della S.M. alla S.M.	max €. 51,65= mensili

B. Fruizione dei servizi alla persona :

I servizi alla persona gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, o delegati o in convenzione, (*asilo nido*, mensa scolastica, trasporto scolastico, S.a.d., C.S.E., *libri di testo*), possono prevedere una *tariffa agevolata stabilita dalla seguente formula:*

$$\text{TARIFFA} : SM = X : ISEE$$

OPPURE

$$X = \frac{\text{TARIFFA} \cdot \text{I.S.E.E.}}{SM}$$

TARIFFA = TARIFFA INTERA DEL SERVIZIO

I.S.E.E.	=	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
S.M.	=	SOGLIA MASSIMA
X	=	TARIFFA AGEVOLATA

L'entità dell'agevolazione è determinata tenendo conto della situazione socio economica come da allegato 1 ed è subordinata alla disponibilità finanziaria dell'Ente.

Il servizio asilo nido non prevede un'esenzione totale ma una retta minima di €. 206,58=

C. Integrazione rette di ricovero :

E' destinata a persone (anziani e handicappati) per cui sia necessario il ricovero in strutture residenziali e che non dispongono di risorse sufficienti alla copertura totale della retta e non vi siano obbligati agli alimenti che possano provvedervi.

Tali sussidi vengono concessi nei limiti delle risorse a disposizione del Comune.

Il sussidio viene determinato a seconda dei criteri di cui all' allegato 2.

CAPO III

CONTRIBUTI ED INTERVENTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI E SIMILI

Art. 8 Benefici a enti, associazioni e simili

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici enti o associazioni o gruppi informali, legalmente costituiti, senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comunale e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo della comunità locale.

Le iniziative previste nel comma precedente possono riguardare le seguenti attività:

- ❖ *Sportive e ricreative del tempo libero*
- ❖ *Culturali ed educative*
- ❖ *Sviluppo economico*

I contributi si suddividono in

- 1. ordinari (annuali)*
- 2. straordinari (una tantum)*
- 3. assegnazione in uso gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, per finalità di utilizzo collettivo, previo stipulazione di apposita convenzione*

La richiesta di *contributi ordinari* dovrà essere *preferibilmente* presentata entro il 30 settembre e dovrà essere corredata a pena di esclusione, di copia semplice dello statuto ed atto costitutivo del richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma dettagliato delle iniziative dell'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata annualmente negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto e atto costitutivo già presentati, *fatta salva la presentazione di eventuali variazioni subentrate dopo la presentazione della documentazione sopra richiamata.*

La richiesta di contributi straordinari può essere presentata per iniziative particolari svolte a favore della comunità locale.

Inoltre, in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e/o privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto

La giunta comunale delibera annualmente dopo l'approvazione del bilancio il piano di riparto delle somme stanziare, quali contributi da erogare, tenendo conto:

- delle risorse di bilancio disponibili e delle scelte programmatiche;
- della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- della quantità e della qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

Gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni e simili che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività o per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenute a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - ACCERTAMENTI

Rispetto alla totalità delle istanze di contributo pervenute al Comune, nel caso in cui la documentazione sia prodotta con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi *del D.P.R. 28/12/2000, n. 445* sono previsti dei controlli anche a campione sulla suddetta documentazione, avvalendosi della collaborazione di altri uffici comunali e del ministero delle finanze.

ART. 10 ABROGAZIONI

Viene abrogata qualsiasi disposizione comunale in contrasto con il presente regolamento.

Qualora leggi successive dovessero intervenire a modificare a livello quantitativo le agevolazioni prefissate, da applicare ai criteri per la determinazione dell'I.S.E.E., la modifica avrà effetto automatico sulle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ALLEGATO 1

sovvenzioni economiche
C.C. n. 40 del 28/11/2001
C.C. n. 10 del 21/05/2002
C.C. n. 14 del 21/05/2003

I.S.E.E.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Il nucleo familiare da considerarsi è così composto:

- il richiedente l'agevolazione per l'accesso ai servizi o per i contributi
- le persone con le quali convive
- le persone a carico ai fini IRPEF *secondo quanto stabilito dall'art. 1 bis – del D.P.C.M. 7/5/1999, n. 221, come modificato con D.P.C.M. 4/4/2001, n. 242*

2. Il **REDDITO** del nucleo familiare è dato dalla somma delle entrate di tutti i componenti del nucleo familiare (*alle quali vengono aggiunte eventuali indennità di assistenza e/o di accompagnamento*) e del rendimento del patrimonio mobiliare (BOT, CCT, azioni di società ecc.), ottenuto moltiplicando il valore del patrimonio per il rendimento medio ponderato, pubblicato annualmente ai sensi della legge 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni al netto delle ritenute fiscali

Dal reddito, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, così come risulta dal contratto di locazione, fino alla concorrenza dell'ammontare massimo di **£. 10.000.000= (euro 5.164,57)** e dedotto l'eventuale contributo **“Fondo sostegno affitto”** previsto dalla L. 431/98 e L.R. 14/2000.

3. Il **PATRIMONIO** del nucleo familiare è dato dalla somma di:

- *patrimonio immobiliare (case, terreni, fabbricati ecc.) di tutti i componenti il nucleo è definito dall'imponibile ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Dalla predetta somma si detrae inoltre l'eventuale ammontare del debito residuo al 31/12 dell'anno precedente per mutui, contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000 pari ad euro 51645,69= (art. 4 D.P.C.M. 7/5/1999, n. 221 modificato con D.P.C.M. 4/4/2001, n. 242).*
- patrimonio mobiliare definito in un unico ammontare determinato in base ai criteri di cui all'articolo 3 commi 2- 3 - 4 DPCM 221/1999 modificato con D.P.C.M. 4/4/2001, n. 242 {dato dalla somma dei valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali}.
Detrazioni : franchigia pari a £. 30.000.000= (euro 15.493,71) che non viene applicata ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3 – comma 1, lettera d) – del D.P.C.M. 221/99, modificato con D.P.C.M. 242/2001

L'importo del patrimonio così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente pari allo 0,2 (art. 2 – comma 3 – D.P.C.M. 221/99 modificato con DPCM 242/2001)

Per quanto non ulteriormente specificato si rimanda alle tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'I.S.E.E. è calcolato come segue:

REDDITO (2) + PATRIMONIO (3) ----- parametro composizione nucleo familiare
--

DEFINIZIONE SCALA DI EQUIVALENZA PARAMETRO DI COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni:

- ❖ + 0.35 per ogni ulteriore componente
- ❖ +0.2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- ❖ + 0.5 per ogni ulteriore componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%. i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
- ❖ + 0.2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

Eventuali altre maggiorazioni a discrezione dell'ente

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELL'INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO

L'integrazione della retta di ricovero è subordinata alla valutazione sociale e alla necessità dell'intervento, tenuto anche conto della disponibilità di bilancio dell'Ente.

Ciò premesso, per l'integrazione rette di ricovero è necessario considerare quanto segue:

- Per la modalità di partecipazione al pagamento della retta, si calcola la quota da integrare tenendo conto della retta della struttura detratta della pensione dell'interessato e di ogni eventuale entrata lorda (es. pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite finanziarie...). Si specifica che verrà assicurata all'interessato la disponibilità di una quota per spese personali nella misura di €. 100.000 mensili (*euro 51,65*). Inoltre si individua come retta della struttura quella prevista dagli istituti già convenzionati con il Comune.
- La presenza di beni immobili di proprietà e/o usufrutto del ricoverato è motivo di esclusione dall'ottenimento dell'integrazione retta di ricovero.
- *Si terrà conto della presenza e del numero dei parenti obbligati*
- L'Amministrazione Comunale, qualora provveda per la propria parte all'integrazione della retta di ricovero, si riserva la facoltà di rivalersi *sull'eventuale* eredità del ricoverato stesso, secondo le forme consentite dalla legislazione vigente.
- Rispetto alle modalità di partecipazione degli obbligati agli alimenti, si specifica che *si provvederà secondo quanto disposto dal DPCM 18/05/2001 ed in particolare dal DPCM 7/5/1999, n. 221, così come modificato dal DPCM 4/4/2001, n. 242, pertanto verrà calcolato l'ISEE del nucleo familiare al quale la persona appartiene, ovvero l'ISEE dell'eventuale tenuto in misura maggiore ai sensi degli artt. 433 e 441 del codice civile.*
- L'integrazione retta di ricovero a Carico del Comune sarà versata direttamente all'Istituto.
- Per il calcolo della quota di partecipazione da parte dei familiari tenuti agli alimenti si procede come segue:

I.S.E.E. obbligati Art 433

Contributo

< 3/5 della S.M.	100 % della quota residua a carico del Comune
Da 3/5 della S.M. a 4/5 della S.M.	75% della quota residua a carico del singolo obbligato
da 4/5 della S.M. alla S.M.	50% della quota residua a carico del singolo obbligato
> alla S.M.	escluso dall'integrazione retta da parte del Comune

Si precisa che tale calcolo non è utilizzabile per stabilire la ripartizione delle quote di partecipazione tra i parenti che concorrono agli alimenti o a dirimere eventuali controversie, ma va utilizzato con riguardo alla sola determinazione di quanto l'amministrazione può erogare.

INDICE

ART. 1	<i>OGGETTO</i>	PAG. 2
ART. 2	<i>OBIETTIVI</i>	PAG. 2
ART. 3	<i>DESTINATARI</i>	PAG. 2
ART. 4	<i>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</i>	PAG. 3
ART. 5	<i>ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA</i>	PAG. 3
ART. 6	<i>ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO</i>	PAG. 3
ART. 7	<i>CLASSIFICAZIONE DEI BENEFICI</i>	PAG. 4
ART. 8	<i>BENEFICI A ENTI, ASSOCIAZIONI E SIMILI</i>	PAG. 5
ART. 9	<i>ACCERTAMENTI</i>	PAG. 6
ART. 10	<i>ABROGAZIONI</i>	PAG. 6
ALLEGATO 1		PAG. 7
ALLEGATO 2		PAG. 9
INDICE		PAG. 10